

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Stagioni balneari 2025 – 2026 e 2027.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO

a) Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di n.1 Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n.36/2023, per l'affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e l'incolumità dei fruitori della spiaggia di seguito specificati:

1. servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni mobili e fisse;
2. installazione e controllo della segnaletica della sicurezza balneare, fornita dall'amministrazione comunale, installata all'inizio della stagione balneare e controllata per tutta la durata della stessa, con onere della rimozione al termine della stagione balneare;
3. fornitura, installazione e controllo della segnaletica di divieto di balneazione, installata all'inizio della stagione balneare e controllata per tutta la durata della stessa, con onere della rimozione della stessa al termine della stagione balneare.

b) Il presente Capitolato reca la disciplina dell'Accordo Quadro, definendo le clausole fondamentali del Contratto Attuativo da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in modo particolare il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Capitolato, la tipologia delle prestazioni affidabili e le relative specifiche tecniche di esecuzione.

c) Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno dettagliatamente indicate entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del medesimo accordo ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.

d) La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad affidare prestazioni nei limiti di importi definiti dall'Accordo stesso e le stesse potranno essere commissionate attraverso appalti specifici ed importi variabili anche minimi.

e) Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Accordo Quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Latina in qualità di Ente capofila e l'Operatore economico risultato aggiudicatario, che stabilisce le clausole relative ai contratti che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro stesso;
- **Capitolato d'Appalto:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro;
- **Contratto Attuativo:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Aggiudicatario che dettaglia in particolare:
 - la tipologia e quantità delle prestazioni;
 - il periodo di esecuzione;
 - il luogo di esecuzione

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere eseguiti sul litorale del Comune di Latina, tratto Foce Verde – Rio Martino come da indicazioni dell'ufficio a seguito dell'aggiudicazione di concerto con l'Ufficio Circondariale Marittimo.

ART. 3 – DURATA

1. L'accordo relativo ai servizi oggetto avrà la durata di anni tre, con decorrenza presumibilmente dalla data di consegna del servizio anche in pendenza di sottoscrizione del contratto qualora successivamente all'aggiudicazione il RUP valuti che sussistono motivate ragioni di cui all'art. 17, comma 9, de D. Lgs. 36 cit, per consentire l'esecuzione del contratto prima della stipula dello stesso;
2. Per il periodo di validità dell'Accordo Quadro si intende il limite di tempo in cui dovrà essere svolto il servizio oggetto del presente Capitolato.
3. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito

I servizi dovranno essere espletati secondo le modalità e tempistiche specificate nel successivo articolo 4.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Periodo: Stagioni balneari 2025 – 2026 e 2027 con termine iniziale di ogni stagione balneare primo 01 giugno/ 07 settembre.

1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO BAGNANTI NEI TRATTI DI ARENILE LIBERO CON INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE E MOBILI.

Descrizione del servizio: Il servizio dovrà essere svolto su un numero totale di **n.14 (quattordici) postazioni fisse più una mobile composta da n.02 (due) operatori** per un totale di n. 16 unità così localizzate:

- ✓ 12 postazioni fisse nel tratto di arenile "A" compreso tra Foce Verde e Capoportiere nei punti che verranno indicati in seguito all'aggiudicazione della gara;
- ✓ N. 02 postazioni fisse più n.01 postazione mobile composta da n.02 operatori ubicata nel tratto "B" da Capoportiere a Rio Martino nel punto che verrà specificatamente indicato in seguito all'aggiudicazione della gara.

Il personale impiegato, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 maggio 2024, n.85 cd. "Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua" afferente il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, deve avere l'età prevista dalla normativa vigente.

Il servizio dovrà essere reso nei termini sopra specificati assicurando sin dall'inizio la totalità delle postazioni richieste ed espletato con le seguenti modalità:

POSTAZIONI FISSE:

- Postazioni di avvistamento a terra complete di bandiere di segnalazione, dotate di ombrellone e sedia tipo regista, aventi competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia;
- Ogni postazione sarà presieduta da un Bagnino di salvataggio in possesso di regolare brevetto in corso di validità abilitante al servizio della professione, rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) o dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla M.I.P o altresì titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea.
- Essa sarà corredata da manifesti riguardanti l'orario del servizio di salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza Balneare competente per territorio.
- Ogni Bagnino di salvataggio avrà competenza per il fronte mare della postazione stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed avrà in dotazione l'attrezzatura prescritta dalla stessa, che in via meramente indicativa risulta la seguente:

- Un defibrillatore semiautomatico funzionante, certificato secondo la normativa UNI o equivalente;
- Un binocolo, un megafono, un salvagente anulare ed uno tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
- 1 rullo, con almeno 300 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle);
- le bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento;
- un natante tipo pattino/moscone idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "Salvataggio" a lettere bianche di adeguate dimensioni.

Tali unità non debbono essere in alcun caso destinate ad altri usi e debbono essere:

- dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri;
- dotata di un mezzo marinaio o gaffa;
- dotata di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
- posizionata nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

POSTAZIONE MOBILE

- Postazione di avvistamento a terra completa di bandiere di segnalazione, dotata di ombrellone e n. 02 sedie tipo regista, aventi competenza sul tratto di arenile "B";
- La postazione sarà presieduta da n.02 Bagnini di salvataggio di cui n.01 Conduttore e n.01 Operatore entrambi in possesso di regolare brevetto in corso di validità abilitante al servizio della

professione, rilasciato dalla Società di Salvamento Riconosciuta dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) o dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla M.I.P o altresì titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea.

- Essa sarà corredata da manifesti riguardanti l'orario del servizio di salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza Balneare competente per territorio.
- I Bagnini di salvataggio della postazione mobile avranno competenza per il tratto "B" da Capoportiere a Rio Martino secondo quanto stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed avrà in dotazione l'attrezzatura prescritta dalla stessa, che in via meramente indicativa risulta la seguente:

- Un defibrillatore semiautomatico funzionante, certificato secondo la normativa UNI o equivalente;
- Un binocolo, un megafono, un salvagente anulare ed uno tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
- per il mezzo di trasporto terrestre dotazioni per circolazione stradale;
- per il mezzo moto d'acqua dotazione per navigazione litorale secondo Ordinanze di Disciplina vigenti;
- le bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento da posizionarsi nella postazione più idonea indicato successivamente dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Marittima;
- dotazione di n. 01 mezzo nautico e n. 01 mezzo di mobilità terrestre per il pronto impiego sulla chiamata entrambi omologati/omologabili rispettivamente ai sensi del codice della navigazione e codice della strada;

Tali unità non debbono essere in alcun caso destinate ad altri usi e debbono essere:

- dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri;
- dotata di un mezzo marinaio o gaffa;
- posizionate nel punto più idoneo indicato successivamente dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Marittima;
- Ogni assistente bagnanti deve essere dotato di divisa (costume da bagno, maglietta e cappello) con il visual "*Comune di Latina – Salvataggio e sorveglianza balneare*".

L'operatore economico partecipante alla procedura di gara dovrà espressamente indicare, all'interno dell'offerta tecnica, la qualifica ed esperienza del personale che sarà utilizzato nell'appalto, con specifica indicazione dei nominativi dei soggetti le cui qualifiche saranno oggetto di valutazione.

L'operatore economico, inoltre, dovrà:

- ✓ mettere a disposizione della stazione appaltante n. 14 radio ricetrasmittenti portatili con canale VHF per permettere il collegamento tra la postazione mobile sita sul lato "B" e le altre postazioni di assistenti bagnanti sempre del tratto "B" nonché con la protezione Civile, la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto;
- ✓ impegnarsi all'installazione e manutenzione di un corridoio di lancio pubblico ad uso gratuito, secondo quanto previsto dall'Ordinanza balneare del Comune di Latina in vigore, in ottemperanza delle previsioni di cui all'Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Terracina n. 36/20219 e all'Ordinanza n.34/2024 sempre della Capitaneria di Porto di Terracina ovvero a riservare uno specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato da utilizzare gratuitamente per la partenza e per l'atterraggio delle unità da diporto.

L'operatore economico si impegna a procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del medesimo corridoio.

Il corridoio di lancio dovrà essere realizzato sul tratto B, nel punto che verrà indicato dall'Amministrazione dopo l'aggiudicazione della gara.

I servizi richiesti riguardano specificatamente:

- a) la fornitura, il montaggio, la posa in opera, la funzionalizzazione delle boe; i servizi comprendono le parti immerse di collegamento e ancoraggio al fondo e ogni accessorio di completamento della struttura;
- b) la manutenzione ordinaria delle strutture installate durante il periodo di funzionalità nelle stagioni balneari 2025-2026 e 2027 dal 01/06 al 07/09 di ogni annualità, comprendente eventuali operazioni di riparazione delle strutture e di sostituzione dei galleggianti in caso di ammaloramento, spiaggiamento o perdita;
- c) cartellonistica per segnalazione corridoi di lancio e 4 cartelli di segnalazione area armo e disarmo come da ordinanza di sicurezza balneare n. 36/2019;
- d) rimozione dei galleggianti al termine della stagione balneare;
- e) interventi di pronta manutenzione nel caso di eventuali danneggiamenti e/o perdita;
- f) predisposizione di 4 schede tecniche per segnalare e descrivere il posizionamento e la rimozione delle boe.

Il canale di lancio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima fronte mare sulla battigia almeno metri 30 (trenta)
- lunghezza massima metri 250 (duecentocinquanta)

- larghezza massima dello specchio acqueo metri 80 (ottanta)
- delimitati da boe di colore giallo/arancione, una ogni 10 metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. Le prime boe a partire dal largo devono essere munite di una bandierina bianca per l'individuazione dell'imboccatura del corridoio
- segnalati con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione, sosta ed ancoraggio all'interno degli stessi.

Orario di svolgimento del servizio: in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza balneare emanata dal Comune di Latina, il servizio di salvataggio deve essere garantito tutti i giorni, compresi i festivi, secondo modalità ed orari stabiliti nella stessa.

2 – INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA BALNEARE, FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON RIMOZIONE DELLA STESSA AL TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE

Descrizione del servizio

La ditta aggiudicataria e gli addetti al servizio dovranno:

- provvedere alla installazione sul litorale di tutta la segnaletica di sicurezza balneare, così come analiticamente descritta nell'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Tale segnaletica sarà fornita dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune; il luogo di posizionamento verrà indicato dall'Ufficio medesimo.

La segnaletica, di proprietà del Comune di Latina, sarà costituita da n. 40 pannelli informativi di dimensioni cm 60 x 100 circa, in materiale rigido, impermeabile e resistente alle intemperie, montati su pali in legno di diametro e lunghezza adeguati allo scopo per garantire il posizionamento stabile degli stessi sull'arenile ad un'altezza di un metro dal piano di campagna (misurata al bordo inferiore).

- provvedere ad effettuare quotidianamente il controllo sulla permanenza della segnaletica installata e, nel caso di eventuali danni e/o sottrazione della stessa, provvedere all'immediato ripristino e/o sostituzione.
- al termine della stagione balneare, provvedere alla rimozione della suddetta segnaletica, nonché al trasporto della stessa presso un deposito indicato dall'Ufficio Demanio Marittimo.

3. FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLA SEGNALETICA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE, CON RIMOZIONE DELLA STESSA AL TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE.

Periodo: Stagioni balneari 2025 – 2026 e 2027.

Descrizione del servizio

La ditta aggiudicataria e gli addetti al servizio dovranno:

- provvedere alla fornitura e installazione sul litorale della segnaletica inerente il divieto di balneazione. Il luogo di posizionamento verrà indicato dall'Ufficio medesimo.

La segnaletica sarà costituita da n. 20 pannelli informativi metallici di dimensioni cm 40 x 40 circa, in materiale rigido opportunamente trattato per essere resistente all'acqua e alle intemperie, montati su n. 4 pali zincati stabilmente infissi al suolo di diametro e lunghezza adeguati allo scopo e conformi alle prescrizioni normative vigenti per garantirne il posizionamento nell'acqua.

Su ciascun palo dovranno essere montati n. 1 pannello riportante rispettivamente le indicazioni di "inizio divieto balneazione" e "fine divieto balneazione".

Al termine della stagione balneare, provvedere alla rimozione della suddetta segnaletica, con esclusione dei pali zincati, nonché al trasporto della stessa presso un deposito indicato dal Servizio Demanio Marittimo.

ART. 5 – IMPORTO DEI SERVIZI

L'importo complessivo dei servizi da porre a base di gara, corrispondente al valore massimo dell'Accordo Quadro, per le stagioni balneari 2025 – 2026 e 2027, IVA esclusa, viene di seguito riportato:

- Servizi assistenti bagnanti, noleggio attrezzature e fornitura materiali deperibili da porre a base di gara: € **728.486,95 €**

- per il servizio di cui all'art. 1, punti 2 e 3 del presente capitolato, le somme sono ricomprese all'interno delle voci A.4.a, A.4.b ed A.4.c del quadro economico.

Le somme sono così riportate nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
#	Descrizione		Importo [€]
A	Servizi e forniture		
A.1.a	Assistenti Bagnanti per anno 2025		221.242,98 €
A.1.b	Assistenti Bagnanti per anno 2026		221.242,98 €
A.1.c	Assistenti Bagnanti per anno 2027		221.242,98 €
A.2.a	Noleggio Attrezzature per postazioni fisse per anno 2025		12.852,00 €
A.2.b	Noleggio Attrezzature per postazioni fisse per anno 2026		12.852,00 €
A.2.c	Noleggio Attrezzature per postazioni fisse per anno 2027		12.852,00 €
A.3.a	Noleggio Attrezzature per postazioni mobili per anno 2025		5.640,00 €
A.3.b	Noleggio Attrezzature per postazioni mobili per anno 2026		5.640,00 €
A.3.c	Noleggio Attrezzature per postazioni mobili per anno 2027		5.640,00 €
A.4.a	Fornitura materiali deperibili per anno 2025		3.094,00 €
A.4.b	Fornitura materiali deperibili per anno 2026		3.094,00 €
A.4.c	Fornitura materiali deperibili per anno 2027		3.094,00 €
	Totale Servizi e forniture (A) [IMPORTO A BASE DI GARA]		728.486,95 €
	<i>Di cui costi della manodopera</i>		<i>594.142,01 €</i>
B	Iva [22% di A]	22%	160.267,13 €

L'importo complessivo dei servizi a base di gara di cui al presente articolo sono da intendersi comprensivi del costo del personale impiegato NON SOGGETTO A RIBASSO e della fornitura e installazione della segnaletica di divieto di balneazione necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il contratto collettivo applicato al personale da impiegare nell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 è il CCNL Pubblici esercizi e Turismo in vigore dal 01/06/2024.

Trattandosi di Accordo Quadro, la Stazione appaltante potrà ordinare l'interezza delle prestazioni previste dal servizio da rendere meglio identificate nel presente Capitolato, sulla base delle necessità che si potranno configurare per ogni singola annualità di durata del menzionato accordo quadro; l'operatore affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure proceda ad indire una nuova gara.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Al fine di consentire un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto a designare un Responsabile con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

Il servizio dovrà essere svolto - anche nei giorni festivi - secondo modalità ed orari stabiliti nella Ordinanza balneare emanata dal Comune di Latina.

Durante tale orario deve essere garantito, in via continuativa, il servizio di assistenza e sorveglianza con scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

In presenza di situazioni gravi o di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente il servizio 118 e la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine se necessario.

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo esclusivo di comunicazione con il Comune di Latina.

Qualora, per una migliore e più efficace attività di raccordo e supporto agli assistenti bagnanti, il referente e/o coordinatore degli stessi necessiti di una costante e immediata disponibilità di aree sosta e/o parcheggi sulla strada Lungomare, nel tratto di svolgimento del servizio compreso tra Foce Verde e Rio Martino, si precisa che è onere esclusivo dello stesso, successivamente all'aggiudicazione, munirsi presso i competenti Uffici dell'apposito permesso e/o abbonamento e/o altro titolo abilitante alla sosta del veicolo in dotazione, negli spazi a ciò dedicati.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto dell'appalto dovrà garantire l'osservanza di tutte le norme riportate nel presente Capitolato che attengono ai servizi di cui del presente appalto e nell'allegato schema di contratto, nonché l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato e nell'allegato schema di contratto.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità immediata di personale ed è obbligato a mantenere tale disponibilità per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a coprire il servizio in modo pieno ed efficiente come richiesto dal presente capitolato ed anche per fare fronte ad esigenze eccezionali. A tal fine dovrà essere preliminarmente depositato un elenco di tutto il personale impiegato, completo dei necessari dati identificativi: Cognome, Nome, luogo e data di nascita, estremi patentino e copia dello stesso, copia leggibile di un documento di riconoscimento.

L'Operatore economico dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi. Per tale motivo dovrà preliminarmente depositato anche un elenco del personale sostituito che verrà impiegato in caso di necessità, completo dei necessari dati identificativi: Cognome, Nome, luogo e data di nascita, estremi patentino e copia dello stesso, copia leggibile di un documento di riconoscimento.

I servizi in appalto dovranno essere svolti quindi in modo continuativo con tutto il personale necessario.

Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio; la regolarità di tali adempimenti sarà verificata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e i dipendenti.

La clausola relativa alla garanzia delle pari opportunità di genere non trova applicazione alla presente procedura attesa la scarsità dell'offerta di personale qualificato come assistenza bagnanti.

In ogni caso, tra i criteri di aggiudicazione è stato introdotto un significativo punteggio premiante per il possesso di certificazione della parità di genere.

ART. 8 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, per cui la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidatario dovrà eseguire direttamente la prestazione di cui all'articolo 1, comma 1 del presente capitolato (servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni fisse e mobili), in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, atteso che il suindicato servizio di assistenza assume carattere nettamente prevalente rispetto agli altri di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

Quanto sopra, tenuto conto altresì della natura della prestazione prevalente, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 9 SORVEGLIANZA

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) prescritte dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e più in generale delle norme di corretta e civile convivenza tra le persone.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nel presente contratto è prevista la revisione dei prezzi in caso di variazioni rilevanti dei costi della manodopera, come accertato dagli indici ufficiali pubblicati dall'ISTAT o da altre fonti riconosciute. La revisione sarà applicata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- variazioni percentuali del costo del servizio, derivante da aumenti salariali o da modifiche normative relative ai costi del lavoro, in aumento o in diminuzione superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (come da modifica introdotta dall'art.23 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 60 del D. Lgs. n.36/2023). In caso di variazioni superiori, le parti dovranno negoziare un nuovo accordo;
- riferimento temporale: le variazioni saranno calcolate annualmente, dopo il primo anno, a partire dalla data di presentazione dell'offerta o dalla stipula del contratto, in conformità ai parametri indicati;
- la revisione sarà determinata con l'applicazione delle modalità e dei criteri previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dai decreti attuativi in vigore al momento dell'applicazione;
- l'importo del nuovo prezzo sarà calcolato applicando la percentuale di variazione dell'indice di riferimento rispetto al prezzo originario;
- La revisione dei prezzi sarà attivata dalla Stazione Appaltante secondo quanto riportato all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 aggiornato con il D.Lgs. 209/2004 ed all'Allegato II.2 bis del Codice Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi” .
- la revisione dei prezzi avrà effetto a partire dalla data di comunicazione dell'adeguamento, salvo
- diverso accordo;
- la revisione dei prezzi avrà effetto a partire dalla data di comunicazione dell'adeguamento, salvo diverso accordo;
- la revisione dei prezzi sarà applicata solo alle voci effettivamente modificate e non a tutta l'entità dell'appalto;
- in caso di ulteriori modifiche normative che influiscano sui costi, le Parti si impegnano a rinegoziare la revisione dei prezzi in modo equo.

ART. 11 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri.

ART. 12 - VARIAZIONI AI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, compresa un'eventuale diversa dislocazione delle postazioni di salvataggio su altri tratti di litorale ricompresi nel territorio comunale, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

ART. 13 – SICUREZZA DEI LAVORATORI. DANNI A PERSONE E COSE

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, restando completamente manlevata l'Amministrazione appaltante.

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

È pertanto a carico dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro o per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire tutti i sinistri occorsi durante l'intero periodo del servizio.

L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART.14 – CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente che intende partecipare alla gara dovrà prestare, a garanzia della propria offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto, come previsto dall'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. La cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, emessa da una banca o compagnia di assicurazione autorizzata a operare in Italia, che dovrà essere valida fino alla stipula del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Potrà essere prevista una riduzione massima del 20 per cento dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice degli appalti sono le seguenti:

- UNI ISO 9001 – sistemi di gestione della qualità;
- UNI ISO 45001 – sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Rating di Legalità;
- Rating di Impresa;
- UNI/PDR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni".

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione, per garantire al committente l'ultimazione e l'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal bando, l'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo gli importi di cui all'art. 117 del citato Decreto, da considerarsi al netto di IVA.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 16 -DECORRENZA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, l'amministrazione può chiedere di dare esecuzione in via anticipata ai servizi oggetto di affidamento, nelle more dell'efficacia della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Trattandosi di servizio essenziale per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, la prestazione del servizio non può essere parziale e, pertanto, l'obbligazione si considera adempiuta esattamente con la copertura, immediata delle postazioni richieste in caso di esecuzione anticipata ovvero, in caso di mancata richiesta di esecuzione anticipata, dopo l'aggiudicazione e l'individuazione, delle n.14 postazioni di salvamento previste.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore.

L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

ART. 17- FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme necessarie alla copertura dei costi del servizio trovano collocazione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 sulla scorta delle previsioni delle precedenti annualità che hanno visto l'Amministrazione comunale beneficiaria di un finanziamento regionale per lo svolgimento di tale attività.

L'appalto è da intendersi "a misura"; pertanto l'importo verrà corrisposto sulla base delle effettive giornate lavorate.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicato dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la facoltà di apportare al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione consentite dalla vigente legislazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a sue spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto.

Il corrispettivo stabilito per i servizi contrattualizzati verrà erogato in rate mensili posticipate, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, da parte del competente Ufficio Demanio Marittimo.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del personale impiegato, dell'attestazione di correttezza contributiva e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

ART. 18- INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA

Nel caso in cui l'aggiudicatario non avvii il servizio di salvamento nei termini previsti, e comunque prima della stipula formale del contratto ove richiesto, fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari al 8% (otto per cento) del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, da decurtarsi dal corrispettivo stabilito al precedente art. 5.

Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'attivazione, interruzione e/o sospensione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti sarà applicata una penale pari a € 200,00 da decurtarsi dal corrispettivo di cui al precedente art. 5, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti o subendi dall'Amministrazione.

In caso di ritardo superiore a 10 giorni, l'amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione provvisoria e riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, comprese le spese sostenute per l'attivazione di un servizio alternativo.

Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ufficio Demanio Marittimo, del Corpo di Polizia Municipale ovvero della Capitaneria di Porto.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo PEC.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.

Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo posta elettronica certificata.

La pendenza del procedimento contenzioso di cui al presente articolo produce effetti sospensivi del termine di esigibilità del corrispettivo.

Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o subendi, il Comune di Latina qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella esecuzione della prestazione dei servizi di assistenza e salvataggio balneare da parte del Soggetto affidatario per n. 3 (tre) volte consecutive nel corso di ciascuna stagione balneare, si riserva di dichiarare, senza obbligo di diffida formale, la risoluzione di diritto del contratto, riconoscendo la sola quota di corrispettivo eventualmente maturata da giustificarsi con idonea documentazione.

Il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente o tramite terzi l'affidatario per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso affidatario.

Il Comune potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento al Soggetto affidatario delle quote di corrispettivo eventualmente maturate oltre ad altri oneri documentati e ritenuti dovuti tra le parti.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sottoscritto tra il Comune di Latina e il Soggetto affidatario si intenderà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile qualora si accertino ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è tenuto.

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'Operatore economico incorrerà nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, nei seguenti casi:

- Ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il 5° giorno dalla data prevista;
- Gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- Ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore;
- Quando l'operatore economico si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Operatore economico, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI

Si procederà all'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano e riconoscono che per qualsiasi controversia di qualunque natura che dovesse insorgere in ordine al contratto, è competente il Foro di Latina, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 22 – RINVIO AD ALTRE FONTI

Per tutto quanto non previsto e convenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente codice civile e dalle leggi in materia di appalti pubblici.

Il Rup (*)
Geom. Angelo De Criscienzo

Il Dirigente (*)
Dott.ssa Alessandra Pacifico

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 co. 1 bis del D. Lgs. del 07/03/2005 n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale